
Comitato scientifico:

Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) – Silvio BOLOGNINI (Professore straordinario di Filosofia del diritto) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) – Costanzo Mario CEA (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina CHIARAVALLI (Presidente di Tribunale) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) – Lorenzo DELLI PRISCOLI (Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione, Ufficio Studi presso la Corte Costituzionale) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Magistrato, Ufficio massimario presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) – Francesco FIMMANO' (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) – Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPIA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) – Francesca PROIETTI (Magistrato) – Serafino RUSCICA (Consigliere parlamentare, Senato della Repubblica) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di Corte di Appello) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato, Vice Capo dell'Ufficio legislativo finanze del Ministro dell'economia e delle finanze) – Antonella STILO (Consigliere Corte di Appello) - Antonio VALITUTTI (Consigliere della Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato, componente laico C.S.M.).

Compensazione totale o parziale delle spese legali in caso di accoglimento parziale della domanda

Va confermato che l'accoglimento parziale della domanda, specie se correlato alla posizione difensiva conciliante adottata dalla controparte, costituisce motivo atto a legittimare, ai sensi dell'art. 92 c.p.c., comma 2, la compensazione totale o parziale delle spese legali.

Cassazione civile, sezione lavoro, sentenza del 26.1.2015, n. 1332

...omissis...

Nel primo motivo, con denuncia di vizio di omessa e insufficiente motivazione, si lamenta che la Corte di merito abbia compensato le spese del giudizio di appello facendo ricorso ai "giusti motivi" senza indicarne, neppure implicitamente, le ragioni, dovendosi ritenere solo apparente il ricorso a ragioni "desumibili dalla natura delle questioni trattate", posto che da tale dizione non era desumibile l'iter logico seguito dal collegio giudicante per addivenire al riconoscimento della sussistenza di giusti motivi di compensazione.

Viene formulato il seguente quesito di diritto:

"Dica la Corte che, come nel caso in esame, è immotivata o insufficientemente motivata la decisione che disponga la compensazione delle spese senza che nella sentenza stessa si trovino motivazioni implicite a supporto della disposta compensazione nel momento in cui in essa indica un motivo giustificativo apodittico e senza esplicitazione del percorso logico seguito dal giudice nel ritenere che quel motivo integrasse gli estremi dei giusti motivi per la compensazione".

Con il secondo mezzo di impugnazione si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., art. 132 c.p.c. e art. 118 disp. att. c.p.c. Si stigmatizza l'impugnata pronuncia per aver disposto una totale compensazione delle spese del grado, pur in presenza del quasi integrale accoglimento del gravame, in assenza di peculiarità o novità delle questioni trattate.

Viene stilato il seguente quesito: "Dica la Corte che, come nel caso in esame, in controversia avente ad oggetto rideterminazione delle spese processuali per la cui risoluzione non vengono trattate questioni particolari o di assoluta novità non può (e non poteva) il giudice disporre la integrale compensazione delle spese processuali del grado di appello fondandola unicamente sulla natura delle questioni trattate essendo tale motivo, oltre che apodittico, errato ed illogico".

Al di là di ogni considerazione in ordine alla formulazione dei quesiti che appaiono tautologici e, quindi, inammissibili (vedi Cass. S.U. 2 dicembre 2008 n. 28536), e al di là di ogni rilievo in ordine alle modalità di formulazione del primo motivo che, laddove fa riferimento ad un'ipotesi insussistente nella specie perché riferita alle spese del giudizio di cassazione e di rinvio, si palesa inconferente e, pertanto, inammissibile, gli esposti motivi, da trattarsi congiuntamente per presupporre la soluzione di questioni giuridiche fra loro connesse, sono infondati.

Occorre premettere, per un ordinato iter motivazionale, che le Sezioni unite di questa Corte, con la sentenza 30 luglio 2008 n. 20598¹, emessa a

¹ La massima ufficiale così recita: *con riferimento al regime delle spese anteriore a quello introdotto dalla L. n. 263 del 2005, art. 2 (che ha modificato l'art. 92 c.p.c., richiedendo una esplicita motivazione della compensazione delle spese del giudizio), il provvedimento di compensazione parziale o totale delle spese per "giusti motivi" deve trovare nella sentenza un adeguato supporto motivazionale, anche se a tal fine non è necessaria l'adozione di motivazioni specificamente riferite a detto provvedimento, purché, tuttavia, le ragioni giustificatrici di esso siano chiaramente e inequivocabilmente desumibili dal complesso della motivazione adottata a sostegno della statuizione di merito; in particolare, l'obbligo del giudice di dare conto delle ragioni della compensazione totale o parziale delle spese dovrà ritenersi assolto, oltre che in presenza di argomenti specificamente riferiti a detta statuizione, anche allorché le argomentazioni svolte per la statuizione di merito contengano in sé considerazioni giuridiche o di fatto idonee a giustificare la regolazione delle spese adottata.*

composizione di un contrasto insorto nella giurisprudenza di legittimità con riferimento al regime delle spese - qui applicabile *ratione temporis* - anteriore a quello introdotto dalla L. n. 263 del 2005, art. 2 (che ha modificato l'art. 92 c.p.c., richiedendo una esplicita motivazione della compensazione delle spese del giudizio), hanno affermato il principio per cui il provvedimento di compensazione parziale o totale delle spese per "giusti motivi" deve trovare nella sentenza un adeguato supporto motivazionale, anche se a tal fine non è necessaria l'adozione di motivazioni specificamente riferite a detto provvedimento, purché, tuttavia, le ragioni giustificatrici di esso siano chiaramente e inequivocabilmente desumibili dal complesso della motivazione adottata a sostegno della statuizione di merito; in particolare, l'obbligo del giudice di dare conto delle ragioni della compensazione totale o parziale delle spese dovrà ritenersi assolto, oltre che in presenza di argomenti specificamente riferiti a detta statuizione, anche allorché le argomentazioni svolte per la statuizione di merito contengano in sé considerazioni giuridiche o di fatto idonee a giustificare la regolazione delle spese adottata.

Le Sezioni unite hanno anche escluso che la previsione normativa che consente la compensazione delle spese per motivi discrezionalmente valutabili dal giudice possa suscitare dubbi di illegittimità costituzionale, non comportando una inammissibile compressione dei diritti di difesa e configurando un legittimo potere del giudice, vincolato soltanto dall'obbligo di fornire un'adeguata motivazione.

In base a questi principi, cui si intende dare continuità nella presente sede, deve ritenersi che, nel caso concreto, il riferimento "alle questioni trattate" integri motivazione adeguata e ragionevole del provvedimento di compensazione delle spese del giudizio d'appello (e ciò, invero, anche nella prospettiva più rigorosa del nuovo regime delle spese introdotto con la L. n. 263 del 2005). Con tali espressioni la Corte di merito ha, infatti, all'evidenza, inteso dar rilievo all'oggetto del giudizio di secondo grado, limitato, come si ricava dalla motivazione della sentenza, alla rideterminazione delle spese in una controversia già di per sé, priva di particolare complessità giuridica. Si aggiunga che l'esito di tale giudizio è stato al ricorrente solo parzialmente favorevole giustificandosi, quindi la pronuncia di totale compensazione alla stregua della giurisprudenza di questa Corte (vedi, fra tante, Cass. 31 luglio 2009 n. 17868, Cass. 2 dicembre 2010 n. 24531), secondo cui l'accoglimento parziale della domanda, in specie se correlato alla posizione difensiva conciliante adottata dalla controparte, costituisce motivo atto a legittimare, ai sensi dell'art. 92 c.p.c., comma 2, la compensazione totale o parziale delle spese legali.

La valutazione delle proporzioni della soccombenza reciproca e la determinazione delle quote in cui le spese processuali devono ripartirsi e compensarsi fra le parti, ai sensi dell'art. 92 c.p.c., comma 2, rientrano infatti, nel potere discrezionale del giudice di merito, che resta sottratto al sindacato di legittimità, non essendo tenuto a rispettare un'esatta proporzionalità fra la domanda accolta e la misura delle spese poste a carico del soccombente (vedi sul punto, Cass. 31 gennaio 2014 n. 2149²).

² La massima ufficiale così recita: *la valutazione delle proporzioni della soccombenza reciproca e la determinazione delle quote in cui le spese processuali devono ripartirsi e compensarsi fra le parti, ai sensi dell'art. 92 c.p.c., comma 2, rientrano nel potere discrezionale del giudice di merito, che resta sottratto al sindacato di legittimità, non essendo tenuto a*

In definitiva, per i motivi innanzi esposti, il ricorso va respinto.

Le spese del presente giudizio, seguono infine il regime della soccombenza e si liquidano nella misura indicata in dispositivo, non recando il ricorso indicazioni - necessarie secondo il principio di autosufficienza (v. Cass. 13 marzo 2014 n. 5896, Cass. 9 aprile 2013 n. 8569) - circa l'adempimento, nel ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, dell'onere di autocertificazione delle condizioni di esenzione dal pagamento di spese, competenze e onorari, imposto, ai fini del riconoscimento del diritto all'esonero, dall'art.152 disp. att. c.p.c., nel testo risultante dal D.L. n. 269 del 2003, art. 42 (conv. in L. n. 326 del 2003), nella specie applicabile *ratione temporis*.

Nessuna statuizione, infine, va emessa in ordine alle spese nei confronti del Ministero dell'Economia e delle Finanze che non ha svolto attività difensiva.

p.q.m.

La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio nei confronti dell'Inps che liquida in Euro 100,00 per esborsi ed Euro 1.000,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge.

Nulla per le spese nei confronti del Ministero dell'Economia e Finanze.

Così deciso in Roma, il 19 novembre 2014.

La Nuova **Procedura Civile**
Direttore Scientifico: Luigi Viola

ADMAIORA

Editrice